

Unione dei Comuni
del
Coros

STATUTO



STATUTO PER L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

S O M M A R I O

CAPO I - Elementi costitutivi

- Art. 1 Natura dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità dell' Unione
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Adesione di nuovi Comuni
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Recesso
- Art. 8 Procedimento per il trasferimento delle competenze

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione

- Art. 9 Gli Organi
- Art. 10 Il Consiglio dell'Unione
- Art. 11 Composizione
- Art. 12 Funzionamento
- Art. 13 Competenze
- Art. 14 Deliberazioni
- Art. 15 La Giunta dell'Unione
- Art. 16 Competenze
- Art. 17 Adunanze e deliberazioni
- Art. 18 Il Presidente dell'Unione
- Art. 19 Vicepresidente
- Art. 20 Prerogative e responsabilità

CAPO III - Organi gestionali – Strutture e Uffici

- Art. 21 Principi e criteri generali
- Art. 22 Personale
- Art. 23 Segretario
- Art. 24 Direttore Generale
- Art. 25 Incompatibilità e responsabilità

CAPO IV - Gestione – Finanza e contabilità

- Art. 26 Attività gestionale dell' Unione
- Art. 27 Patrimonio
- Art. 28 Trasferimenti per partecipazione alle spese
- Art. 29 Contratti e appalti

CAPO V - Vigilanza e controllo

- Art. 30 Rimozione e sospensione
- Art. 31 Raccordo con gli Enti
- Art. 32 Interventi degli Amministratori
- Art. 33 Revisione economica e finanziaria

CAPO VI - Trasparenza – Accesso - Partecipazione

- Art. 34 Trasparenza
- Art. 35 Albo delle pubblicazioni

- Art. 36 Accesso e informazione
- Art. 37 Partecipazione
- Art. 38 Associazionismo e volontariato

CAPO VII - Norme finali e transitorie

- Art. 39 Organi di governo
- Art. 40 Atti regolamentari
- Art. 41 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 42 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze
- Art. 43 Capacità normativa dell' unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 44 Affidamento del servizio di tesoreria
- Art. 45 Modificazioni o abrogazioni del presente statuto
- Art. 46 Norma di rinvio
- Art. 47 Entrata in vigore

CAPO I - Elementi costitutivi

Art. 1 - (Natura dell'unione)

1. I Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari Tissi, Uri, Usini, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n.267 e degli artt. 3 e 4 della L.R. 2/8/2005 n°12 e ss.mm.
2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 2 (Denominazione e sede)

1. L'Unione, come previsto dalla L.R. 12/2005 assume la denominazione di **Unione dei Comuni del Coros**.
2. L'Unione ha la sede legale in Ossi in Via Marconi n°14, mentre la sede amministrativa coincide con la presidenza di turno dell'Unione, fino alla eventuale definizione di una sede stabile.
3. Il Consiglio dell'Unione potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune previa conforme modifica statutaria.
4. La variazione della sede è deliberata dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3 (Finalità dell' Unione)

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione dei Comuni del Coros persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società, dello Stato e della Regione Sarda.
3. L'Unione dei Comuni del Coros con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Sassari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.

Art. 4 (Oggetto)

Possono essere affidate all' Unione dei Comuni, le competenze stabilite dalla Legge Regionale e concernenti le seguenti funzioni:

I) amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;

II) tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

III) polizia locale e vigilanza urbana;

IV) culturali e scolastici;

V) impianti sportivi;

VI) socio-assistenziali;

VII) sviluppo economico e Piani insediamenti produttivi.

2. L'Unione, nell'esercizio delle funzioni attribuite, assicura la consulenza giuridica e tecnica necessaria, anche mediante il ricorso a consulenze esterne.

3. All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel comma precedente, previa modifica del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

Art. 5 (Adesione di nuovi Comuni)

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri che lo compongono.

2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale di modifica dello Statuto.

Art. 6 (Durata)

1. L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e comunque, fino a quando a comporla siano almeno una quantità di Comuni pari a quella minima occorrente per la sua costituzione prevista per legge.

Art. 7 (Recesso)

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine decadono i componenti del Comune dell'Ente receduto.

2. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verranno riaffidate ai rispettivi Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota di trasferimenti pubblici maturati.

3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dalla Giunta dell'Unione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Art. 8 **(Procedimento per il trasferimento delle competenze)**

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

6. Relativamente alle singole funzioni, qualora non tutti i Comuni deliberino sul trasferimento, esse possono essere assunte parzialmente dall'Unione con esclusione ovviamente degli ambiti dei Comuni che non deliberano.

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione.

Art. 9 (Gli Organi)

Sono organi dell'Unione:

- a) Il Consiglio dell'Unione;
- b) La Giunta dell'Unione
- c) Il Presidente.

Art. 10 (Il Consiglio dell'Unione)

1. Il Consiglio è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresentativo degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.
2. Il Consiglio determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art. 11 (Composizione)

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un rappresentante per ogni Comune associato designato, come stabilito dal comma 4 della legge regionale 2 agosto n°12, fra i sindaci e gli assessori pro-tempore degli stessi.
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti sono regolate dalla legge;
3. L'espressione di voto in Consiglio è paritaria;
4. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio, procedendo secondo l'ordine stabilito dall'art. 18 del presente Statuto, tra uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione e dura in carica un anno. In caso di impedimento, dimissioni, o cessazione, il Consiglio può anticipare, per il tempo residuale del mandato, l'elezione del Sindaco immediatamente successivo.

Art. 12 (Funzionamento)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13 (Competenze del Consiglio)

1. Determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete al Consiglio:
 - a) La nomina del Presidente;
 - b) La nomina della Giunta;
 - c) La nomina dell'Organo di Revisione dei Conti;
 - d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione del Bilancio annuale

- e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
- e) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
 - g) La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;
 - h) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
 - i) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.
 - l) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali.

Art. 14 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Le proposte di deliberazione sono approvate ed hanno efficacia qualora sussistano contemporaneamente le due seguenti condizioni:
 - a) Voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
 - b) Voto favorevole dei delegati dei Comuni che rappresentino almeno il 60% della popolazione dell'Unione censita al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute.
5. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 15 (Giunta dell'Unione)

1. La Giunta dell'Unione è l'organo di amministrazione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dal Consiglio.
2. La Giunta è costituita da un numero massimo di quattro componenti, oltre il Presidente, eletti dal Consiglio tra i Sindaci o i delegati dei Comuni facenti parte dell'Unione.
3. La Giunta deve rispettare nella sua composizione i seguenti criteri:
 - a) 2 componenti espressi dai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;
 - b) 2 componenti espressi dai Comuni con popolazione compresa fra i 2.001 ed i 5.000 abitanti;
 - c) 1 componente espresso dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

La Giunta dura in carica un anno e si compone secondo il criterio della turnazione di tutti i comuni aderenti all'Unione;

4. I componenti della Giunta durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

5. La giunta dell'Unione riunisce periodicamente la conferenza delle Giunte Comunali per la trattazione delle problematiche maggiormente complesse.

6. I delegati dei Comuni non rappresentati nella Giunta dell'Unione sono convocati alle sedute e possono partecipare alla discussione esclusivamente con diritto di parola.

Art. 16 (Competenze)

1. La Giunta, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 17 (Adunanze e deliberazioni)

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.

4. Alle deliberazioni si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 (Il Presidente dell'Unione)

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione e rimane in carica un anno.

2. Per il primo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Presidente dell'Unione è il Sindaco del Comune di Ossi.

3. Successivamente i Sindaci dei Comuni dell'Unione si alternano a rotazione nella carica secondo il seguente ordine: Ittiri, Usini, Olmedo, Uri, Tissi, Florinas, Codrongianos, Muros, Putifigari e Cargeghe.

4. Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente ed è l'organo di raccordo tra il Consiglio e la Giunta. Di tali organi convoca e presiede le riunioni, e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.

5. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art.19 (Vicepresidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un vicepresidente, componente della Giunta, nominato dal Consiglio.

2. L'incarico di Vice Presidente è assunto dal Sindaco del Comune che subentrerà alla presidenza nell'anno successivo qualora esso sia componente della Giunta. In caso contrario si procede alla nomina quale Vicepresidente del rappresentante immediatamente successivo nell'ordine di cui all'art.18 comma 3 del presente Statuto.

Art. 20
(Prerogative e responsabilità)

1. Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla legge regionale n°12/2005 e ss.mm.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Art. 21
(Principi e criteri generali)

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di improntare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione.
3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22
(Personale)

1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, inizialmente all'istituto del comando del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione e quindi successivamente a forme di mobilità, trasferimento, o assunzioni.
2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Art. 23
(Segretario)

1. Il Segretario dell'Unione, viene nominato dal Presidente tra i Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione previa intesa con il Comune interessato e la corrispondente Agenzia Regionale con i quali, se del caso, stipula apposita convenzione. La nomina ha inizialmente durata corrispondente a quella del mandato del Presidente, si può altresì prevedere un incarico di durata superiore.

2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i contratti dell'ente.

3. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale.

Art. 24 (Direttore generale)

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione.

2. Il Direttore, in particolare:

- a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi propedeutico al controllo di gestione, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione;
- b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- c) formula proposte alla Giunta;
- d) sottopone alla Giunta, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica, dei Bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché del Conto Consuntivo
- e) interviene alle riunioni della Giunta e del Consiglio, senza diritto di voto;
- f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'ente;
- g) dirige il personale ad eccezione del Segretario dell'ente;
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, ad altri organi;
- i) presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;
- j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente e della Giunta.

Art. 25 (Incompatibilità e responsabilità)

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza che sia a ciò autorizzato.

2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori, nonché i loro parenti entro il terzo grado, degli enti locali associati.

3. Il Direttore e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità

Art. 26 (Attività gestionale dell'Unione)

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27 (Patrimonio)

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.

2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. E' demandato al Consiglio dell'Unione l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 28 (Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dal Consiglio.

2. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione nelle linee guida di cui al precedente comma.

Art. 29 (Contratti e appalti)

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

CAPO V - Vigilanza e controllo

Art. 30 (Rimozione e sospensione)

1. I componenti del Consiglio, della Giunta e il Presidente possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 31
(Raccordo con gli Enti)

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

3. Il Presidente convoca, con cadenza almeno annuale, la Conferenza dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 32
(Interventi degli Amministratori)

1. I componenti del Consiglio, della Giunta, nonché i consiglieri comunali aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 33
(Revisione economica e finanziaria)

1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore.

2. Il Revisore è scelto ai sensi dell' art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell' Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione e al Presidente.

CAPO VI – Trasparenza – accesso - partecipazione

Art. 34 (Trasparenza)

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

Art. 35 (Albo delle pubblicazioni)

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all'albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati.
2. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 36 (Accesso e informazione)

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.
2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione, comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale;
5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 37 (Partecipazione)

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. L'Unione, a tal fine, è impegnata:

- a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
- b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
- c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

3. L'Unione, periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 38 (Associazione e volontariato)

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Art. 39 (Organi di governo)

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 40 (Atti regolamentari)

1. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune di Ossi in quanto compatibili con il presente Statuto; il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro sei mesi dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.

Art. 41 (Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Fino all'adozione della pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre prioritariamente al trasferimento del personale degli enti operanti nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione ovvero all'istituto del comando, sussistendone i motivi e i presupposti.

2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

3. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

Art. 42
(Primi adempimenti e trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse umane e finanziarie, è disposto secondo quanto stabilito dall' art. 8 con atti del Consiglio Comunale.

Art. 43
(Capacità normativa dell' Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili)

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 44
(Affidamento del servizio di tesoreria)

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni dell' Unione.

Art. 45
(Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione, i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. La proposta di modifica si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro **5** (cinque) giorni dall'avvenuto decorso del termine di pubblicazione per giorni trenta ai rispettivi Albi. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'atto di ratifica di modifica statutaria.

3. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all' evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art. 46
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e del Capo I° della L.R. n°12/2005 e ss.mm..

Art. 47
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione delle delibere di approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.
2. I legali rappresentanti pro tempore dell'Ente hanno firmato il testo del presente Statuto da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali il giorno 25 febbraio 2008.

<u>Cargeghe</u>	_____	Franco Spada
<u>Codrongianos</u>	_____	Luciano Betza
<u>Florinas</u>	_____	Giovanna Sanna
<u>Ittiri</u>	_____	Antonio Luigi Orani
<u>Muros</u>	_____	Rita Desole
<u>Olmedo</u>	_____	Luigi Ruiu
<u>Ossi</u>	_____	Pasquale Lubinu
<u>Putifigari</u>	_____	Giovanna Luisa Dedola
<u>Tissi</u>	_____	Maria Lucia Cocco
<u>Uri</u>	_____	Giovanni Antonio Biddau
<u>Usini</u>	_____	Giuseppe Achenza